

CAPITOLO II LE SPECIE DI OBBLIGAZIONI

SOMMARIO: 1. La classificazione delle obbligazioni: profili generali. – 2. Le obbligazioni di dare, fare e non fare. – 2.1. Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo. – 3. Le obbligazioni generiche e specifiche. – 4. Le obbligazioni fungibili e infungibili. – 5. Le obbligazioni di custodia. – 6. Le obbligazioni pecuniarie. – 6.1. Principio nominalistico. – 6.1.1. Temperamenti convenzionali, legali e giudiziali. – 6.2. Debiti di valore e di valuta. – 6.3. Interessi (corrispettivi, compensativi, moratori). – 6.4. Interessi legali e convenzionali. – 6.5. Usura. – 6.6. Anacotismo. – 7. Le obbligazioni alternative e facoltative. – 8. Le obbligazioni soggettivamente complesse. – 9. *Segue*. Le obbligazioni solidali. – 9.1. La disciplina. – 9.2. Azione di regresso. – 10. Le obbligazioni divisibili e indivisibili: le obbligazioni parziarie.

1. La classificazione delle obbligazioni: profili generali

Con riferimento al **contenuto della prestazione** si distingue tra obbligazioni:

- di **dare**;
- di **fare**;
- di **non fare**.

Con riferimento alle **caratteristiche dell'oggetto materiale della prestazione**, si distingue tra *obbligazioni di specie* e *obbligazioni di genere*, tra queste ultime comprendendosi, secondo l'opinione prevalente, le obbligazioni *pecuniarie*, aventi ad oggetto la dazione di una somma di denaro. Ulteriore distinzione si pone tra le obbligazioni *fungibili* e quelle *infungibili*.

Con riguardo al **numero delle prestazioni** dedotte in obbligazione e alle possibilità di scelta della prestazione da eseguire, si distinguono obbligazioni *semplici*, in cui è dedotta una sola obbligazione, obbligazioni *alternative* e obbligazioni *facoltative*.

In base al **numero dei soggetti coinvolti** si distinguono le obbligazioni *semplici* dalle obbligazioni *soggettivamente complesse*. Tra queste ultime si individuano, ulteriormente, secondo le **modalità con cui si atteggiavano il vincolo o la pretesa creditoria sussistenti in capo a diversi soggetti**, le obbligazioni *solidali* e quelle *parziarie*.

È infine in via di superamento la distinzione tra *obbligazioni di mezzi*, aventi ad oggetto la sola tenuta di una condotta diligente, e quelle di *risultato*, postulanti l'impegno ad un risultato specifico.

2. Le obbligazioni di dare, fare e non fare

Storicamente, l'**obbligazione di dare** riguarda i casi in cui si assume l'obbligo di trasferire la proprietà di una cosa determinata.

Con l'affermazione del **principio consensualistico**, per cui il trasferimento del diritto si determina per effetto dello scambio del consenso reciproco legittimamente manifestato (artt. 1376 e 1377 c.c.), la consegna della cosa non risulta necessaria ai fini del trasferimento della proprietà.

Attualmente, dunque, l'obbligazione di dare non riveste più primaria importanza.

Nell'ambito delle **obbligazioni di fare**, aventi ad oggetto un comportamento attivo diverso dalla consegna materiale di una cosa determinata, tradizionalmente si distinguono:

- a) le **obbligazioni di mezzi** (o di diligenza), in cui il debitore è tenuto a svolgere l'attività oggetto di vincolo, senza che rilevi il raggiungimento del risultato voluto dal creditore. Così, il prestatore di opera professionale si impegna al compimento di una determinata attività e non, invece, al conseguimento dell'esito favorevole della stessa in relazione all'interesse individuale del creditore (si pensi all'esito di un giudizio o di un trattamento medico-chirurgico in relazione alle obbligazioni gravanti in capo all'avvocato o al medico);
- b) le **obbligazioni di risultato**, in cui il debitore risponde del raggiungimento del risultato dedotto in obbligazione (ciò avviene, tipicamente, nell'ipotesi dell'obbligo gravante sull'appaltatore d'opera).

L'obbligazione di non fare, o negativa, ha ad oggetto un comportamento omissivo del debitore (di non dare o di non fare) ed esprime un divieto (la prestazione consiste in un comportamento di astensione).

In ogni caso, non può essere dedotto in obbligazione l'impegno a non esercitare un diritto fondamentale della persona, poiché ciò risulterebbe contrario alla dignità del soggetto passivo.

2.1. Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo

Ai sensi dell'art. 1381 c.c., *“colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”*.

Con tale promessa, il debitore si obbliga a che un terzo tenga un comportamento determinato: il terzo rimane comunque estraneo al rapporto obbligatorio, che vincola esclusivamente il promittente e il promissario, in ciò trovando applicazione il **principio della relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c.**

3. Le obbligazioni generiche e specifiche

Secondo quanto disposto dall'art. 1378 c.c., *“nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si tra-*

smette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti".

La disposizione riguarda la **c.d. vendita di genere** che si distingue dalla compravendita di cosa determinata prevista all'art. 1376 c.c. per la postergazione dell'effetto traslativo al momento in cui avviene l'individuazione dei beni da trasferire. Questa non necessariamente deve verificarsi con la consegna materiale del bene (ad es., al vettore o allo spedizioniere, come disposto nello stesso art. 1378 c.c.), ma può avvenire anche con l'indicazione del bene stesso o di un quantitativo separatamente individuabile.

Fino al momento dell'individuazione, il **rischio del perimento** grava sul debitore della prestazione di consegna, il quale sarà tenuto a procurarsi beni dello stesso genere di quelli periti, in applicazione del principio *genus numquam perit*: in altri termini, l'**obbligazione generica non è suscettibile di estinguersi per oggettiva impossibilità sopravvenuta**.

Dispone l'art. 1178 c.c. che "quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media": il legislatore, in tal modo, mira a tutelare l'interesse del creditore, esposto all'ampia **discrezionalità** di cui gode il debitore nella scelta tra tutti i beni che presentano le caratteristiche del genere di appartenenza; al contempo, si esclude che il debitore, in assenza di specifica pattuizione in tal senso, sia gravato dall'obbligo di procurare cose di qualità superiore a quella media.

4. Le obbligazioni fungibili e infungibili

Mentre nell'obbligazione fungibile è irrilevante per il creditore sia il bene oggetto della prestazione, quanto che questa provenga dall'attività di un determinato soggetto, nell'obbligazione infungibile viene invece in considerazione un bene determinato od un'attività specifica (come il quadro di un famoso pittore od una prestazione professionale).

In linea generale, è sempre fungibile l'obbligazione (*rectius*: la prestazione) avente ad oggetto **cose determinate soltanto nel genere**, poiché l'appartenenza ad un genere implica la possibilità di sostituzione senza conseguenze apprezzabili.

5. Le obbligazione di custodia

Secondo un'ulteriore prospettiva ermeneutica, intesa alla classificazione dei vincoli obbligatori in relazione al **contenuto delle diverse prestazioni**, è possibile distinguere tra:

- 1) obbligazioni **principali**, caratterizzate dalla autonomia, in quanto costituiscono la finalità per la quale viene costituito il rapporto;
- 2) obbligazioni **accessorie** che si ricollegano, invece, ad una obbligazione principale, che ne costituisce il presupposto.

Si ritiene, ad es., che l'obbligo di custodia sia un tipico obbligo accessorio e strumentale all'obbligo principale di consegna (art. 1177 c.c.); l'obbligazione di consegnare una cosa determinata, quindi, include quella di custodirla fino alla consegna. Il contenuto dell'obbligo di custodia consiste nel mantenimento della cosa nello stesso stato o modo di essere in cui si trovava al momento del sorgere dell'obbligazione.

6. Le obbligazioni pecuniarie

I rapporti obbligatori relativi a somme di danaro prevalgono nell'esperienza economica rispetto a tutti gli altri. Il Codice civile, agli artt. 1277 e ss., detta una disciplina specifica proprio con riguardo alle **obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una somma di denaro**.

La peculiarità della disciplina delle obbligazioni pecuniarie è insita nella **natura stessa del denaro**. La moneta, infatti, è non solo uno strumento di scambio per ottenere beni e servizi, ma anche un'unità di misura per valutare economicamente i beni e i servizi stessi.

Il **denaro**:

- a) ha un **valore reale**, quale corrispettivo per l'acquisto di beni;
- b) un **valore nominale**, che corrisponde all'importo numerico impresso sulla moneta;
- c) un **valore intrinseco**, dato dall'entità del metallo che compone la moneta, oramai irrisorio, considerato lo scarso valore del supporto cartaceo e metallico.

La dottrina dominante ritiene che le obbligazioni pecuniarie si inquadrino tra le **obbligazioni generiche**, in quanto il denaro viene assimilato a cose di genere e fungibili; di conseguenza, la relativa proprietà si trasmette con l'individuazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1378 c.c. La natura generica delle obbligazioni pecuniarie vale ad **impedirne l'estinzione per impossibilità sopravvenuta** (art. 1257 c.c.).

6.1. Principio nominalistico

Storicamente, con la scissione tra il valore intrinseco e il valore nominale del denaro, si assiste alla rapida affermazione del principio nominalistico secondo cui **le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro si estinguono con la moneta che lo Stato considera mezzo legale di pagamento e per il valore economico segnato sulla moneta e indicato in riferimento all'unità di misura monetaria**.

Il principio nominalistico è recepito, nel nostro ordinamento, dall'art. 1277 c.c., ai sensi del quale, *“i debiti pecuniarî si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”*.

L'esigenza sottesa al consolidamento del principio in esame è quella di evitare situazioni di incertezza relative all'entità dei debiti pecuniarî, rendendone certo e definitivo il contenuto.

Nella recente pratica degli affari e nelle contrattazioni commerciali, si tende sempre di più alla eliminazione – in sede di pagamento – del denaro contante, privilegiando, al contrario, l'impiego di strumenti alternativi alla moneta, quali gli assegni (bancari o circolari), vaglia postali, bonifici, pagamenti *on-line*, ecc. (c.d. «smaterializzazione» del denaro).

In tale ottica, è discusso se il creditore possa rifiutare il pagamento effettuato con mezzi di pagamento diversi dalla moneta, quali, ad es., gli assegni e i vaglia postali.

Il dibattito, in merito alla possibilità di estinguere un'obbligazione pecuniaria, anziché con il pagamento in moneta contante, tramite la consegna di assegni circolari o altri mezzi di pagamento, è stato risolto favorevolmente **dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 26617/2007** che ha fatto riferimento alla **clausola generale della buona fede**.

Diversa la soluzione adottata dalla giurisprudenza con riferimento al pagamento mediante consegna di **assegno bancario** e al pagamento mediante **bonifico bancario**.

6.1.1. *Temperamenti convenzionali, legali e giudiziali*

Per quanto il principio nominalistico si ponga come **regola di contemporamento tra gli interessi del debitore e del creditore**, tale per cui il rischio delle variazioni di valore della moneta viene distribuito tra le parti e sopportato dall'una o dall'altra, secondo che la moneta si apprezzi o si deprezzi, nella normalità dei casi ne risulta avvantaggiato il debitore, tenuto a versare alla scadenza una somma di denaro, il cui valore reale è inferiore rispetto al momento dell'insorgenza del rapporto.

Alle parti è, peraltro, **consentito di derogare al principio nominalistico** concordando meccanismi di *rivalutazione automatica* o di *indicizzazione* della prestazione secondo parametri determinati (le c.d. clausole di «salvaguardia», altrimenti dette di «rivalutazione» o di «indicizzazione»).

Questa tipologia di pattuizioni tende a garantire le parti dai rischi di mutamento del potere di acquisto della moneta.

I **meccanismi convenzionali di rivalutazione dei debiti di denaro** sono di due ordini:

- 1) **totalmente o parzialmente automatici**. In questo caso si può fare riferimento sempre ad un'unità valutaria scelta per la sua presunta maggiore stabilità ovvero fare riferimento al valore di determinate merci o, ancora, ad indici statistici: sono un esempio del primo tipo le **clausole oro**, con cui si adegua l'importo del debito in ragione del prezzo dell'oro, e le **clausole-valuta estera**, per mezzo delle quali si modifica la somma inizialmente dovuta al variare del valore di monete forti, cioè dotate di particolare resistenza rispetto a fenomeni di svalutazione;
- 2) **affidati a successive determinazioni dell'ammontare dell'obbligo**. Il riferimento è alle **clausole ISTAT**, che prendono a riferimento i prezzi di categorie di beni e servizi determinate mediante indici statistici ufficiali di determinazione del costo della vita.

Vi sono, infine, **clausole di indicizzazione** che possono essere stabilite dalle parti e presupporre quindi un nuovo accordo, senza che sia previsto un meccanismo automatico di variazione dell'entità del debito (ad es., le parti possono accordarsi per modificare l'importo del canone di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo).

A derogare al principio nominalistico possono altresì concorrere **meccanismi di rivalutazione direttamente previsti dalla legge**, la cui automatica operatività risulta ancorata al particolare tipo di diritto sotteso all'obbligazione pecuniaria (v., in tema di crediti di lavoro, l'art. 429, co. 3, c.p.c.).

6.2. Debiti di valore e di valuta

Tra i **temperamenti alla rigidità del principio nominalistico** può ricomprendersi anche la distinzione di matrice giurisprudenziale (v. da ultimo, Cass. civ., 1335/2009) tra la categoria dei debiti di valore, che sono sottratti a tale principio, e quella dei debiti di valuta, che soggiacciono alla previsione dell'art. 1277 c.c.:

- il **debito è di valuta** se l'oggetto della prestazione consiste *ab origine* in una somma di denaro quantitativamente determinata o determinabile mediante una mera operazione aritmetica (ad es., quando la prestazione si determina in funzione di un multiplo o di una frazione di un'unità monetaria legale).
- il **debito di valore** non ha per oggetto una somma liquida o agevolmente liquidabile, in quanto, al fine di determinare il valore della prestazione in termini monetari, è necessaria un'operazione di conversione del valore di un bene (diverso dal danaro) in termini monetari (liquidazione). Fino alla liquidazione la somma dovuta varia in dipendenza della oscillazione del prezzo del bene della vita considerato. Il debito di valore, dunque, non è liquido e nel momento della liquidazione si converte in debito di valuta.

Taluni rapporti obbligatori, pur avendo ad oggetto *ab origine* una somma di denaro determinata, sono equiparati *ex lege* ai rapporti di valore al fine di consentire il **cumulo della rivalutazione e degli interessi** (art. 429, u.c., c.p.c.).

6.3. Interessi (corrispettivi, compensativi, moratori)

Gli interessi formano oggetto di un'**obbligazione accessoria** che si aggiunge ad un'obbligazione pecuniaria principale.

A seconda delle caratteristiche e della funzione, si possono distinguere varie categorie di interessi. Si parla, così, di interessi che hanno **funzione remuneratoria (o compensativa)** e di interessi che hanno funzione **risarcitoria**.

I primi, a loro volta, possono dividersi in interessi **corrispettivi e compensativi**, mentre i secondi sono quelli **moratori**.

Gli **interessi corrispettivi sono previsti dall'art. 1282 c.c.**, il quale stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi

di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Tanto si stabilisce tenendo conto della naturale attitudine del denaro ad atteggiarsi quale valore fruttifero, idoneo all'investimento e alla produzione di un incremento patrimoniale in capo al soggetto che ne abbia la disponibilità.

L'indicata regola, peraltro suscettibile di essere derogata per accordo delle parti interessate, conosce deroghe legali.

Due figure di debiti pecuniari liquidi ed esigibili, ma non produttivi di interessi corrispettivi, sono indicate nello stesso art. 1282 cit.:

- la prima si riferisce ai *crediti per fitti e per pigioni* (tale disposizione è però derogabile con patto contrario);
- la seconda si riferisce ai *crediti di rimborso di spese fatte per cose da restituire*, con riguardo al tempo in cui della cosa si sia goduto senza corrispettivo e senza obbligo di rendiconto.

6.4. Interessi legali e convenzionali

Gli interessi dovuti per legge sono definiti legali. Secondo quanto previsto dall'art. 1284 c.c. (*saggio degli interessi*), il saggio degli interessi legali è determinato in misura **pari allo 0,2 per cento in ragione d'anno**.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Con D.M. 13 dicembre 2017 la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Per effetto delle **modifiche apportate dal D.L. 132/2014, mod., in sede di conv., dalla L. 162/2014**, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; tale disposizione, si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

Gli interessi si definiscono convenzionali quando sono dovuti per effetto di una pattuizione intercorsa tra le parti del rapporto. Se il tasso degli interessi pattuito è superiore a quello legale è necessaria la forma scritta del relativo patto, richiesta *ad substantiam*, di guisa che il difetto del requisito formale determina l'applicazione del saggio legale.

6.5. Usura

Un **limite all'autonomia privata**, in ordine alla determinazione del tasso di interesse, va ravvisato nel **divieto di stipulazione di interessi usurari**.

L'art. 1815 c.c., come novellato dalla L. 108/1996, contenuto nell'ambito della disciplina del mutuo, ma ritenuto generalmente applicabile a tutti i contratti aventi funzione di **finanziamento pecuniario**, stabilisce, al co. 2, che, se sono convenuti interessi usurari, **la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi**.

A tutela del mutuatario è quindi prevista un'ipotesi di **nullità parziale** che non inficia l'intero contenuto del rapporto, a prescindere dalla valutazione di essenzialità della clausola feneratizia, in deroga alla disciplina della nullità parziale del contratto prevista dall'art. 1419 c.c..

La riforma del 1996 ha posto il problema della rilevanza giuridica della **c.d. usura sopravvenuta** che ricorre:

- per i contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della legge del 1996, n. 108 per i quali, proseguendo il rapporto sotto il nuovo regime, per la corresponsione dei ratei, divenga usuraria la misura di interessi che, pur essendo conformi a legge, all'atto dell'originaria pattuizione, si rivelino, a posteriori, eccedenti il tasso soglia introdotto in attuazione della menzionata legge di riforma;
- per i contratti di mutuo conclusi nella vigenza della L. n. 108/1996 e, quindi, in iniziale osservanza della soglia ministeriale di interessi applicabili, mutata successivamente, in ipotesi, al ribasso, con conseguente sconfinamento del tasso convenzionale al di sopra della nuova soglia di usurarietà.

Secondo la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite**, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, **non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale** di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. civ., sez. un., n. 24675/2017).

6.6. Anatocismo

L'anatocismo (dal greco antico *ανα* = “di nuovo”, o “sopra”; *τοκος* = “frutto” o “prodotto”, ovvero “interesse”) è il **fenomeno della produzione di (ulteriori) interessi da parte degli interessi (detti primari), decorrenti su di un debito pecuniario**. Tale evento, di natura prettamente contabile e aritmetica, viene anche denominato, atecnicamente, «capitalizzazione», peraltro non dovendosi confondere con la capitalizzazione in senso stretto, nella quale

gli interessi già maturati vengono automaticamente assommati al capitale, con la conseguenza che, nel successivo periodo di computazione degli interessi, questi si calcoleranno relativamente ad una somma costituita dalla misura originaria, incrementata da quella degli interessi prodotti.

L'art. 1283 c.c. prevede un divieto generale di anatocismo e allo stesso tempo stabilisce delle deroghe, di natura eccezionale, data l'imperatività della disposizione stessa.

In deroga al generale divieto della capitalizzazione degli interessi, il legislatore, quindi, configura due ipotesi in cui può verificarsi la produzione esponenziale degli interessi sugli interessi:

- 1) quando si propone una domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro, per evitare che la durata del processo possa nuocere al creditore (**anatocismo legale**);
- 2) per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi maturati (**anatocismo convenzionale**): si tratta, dell'ipotesi che, sistematicamente, si verifica in qualsiasi transazione che stabilisca una dilazione di pagamento.

La disciplina esposta può, tuttavia, essere derogata dagli usi normativi formati prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, come si ricava agevolmente dall'espressione "*in mancanza di usi contrari*" (**anatocismo usuario**).

L'art. 1283 c.c., pertanto, ha natura bifronte: da un lato, è **norma imperativa** quando stabilisce il divieto di anatocismo per gli interessi scaduti da meno di sei mesi; dall'altro, invece, è **norma derogabile** dalle norme consuetudinarie.

In tema di anatocismo bancario occorre segnalare che la **L. 8 aprile 2016, n. 49, di conversione del d.l. 18/2016** ha previsto che, previa autorizzazione del cliente, si possono applicare interessi moratori sugli interessi corrispettivi e si possono conteggiare interessi sugli interessi da aperture di credito e sconfinamenti addebitati in conto.

7. Le obbligazioni alternative e facoltative

Tra le obbligazioni con **oggetto relativamente indeterminato**, in cui cioè sono dedotte più prestazioni, figurano le obbligazioni alternative e quelle facoltative.

Diversa è l'ipotesi delle obbligazioni **cumulative** in cui tutte le prestazioni sono imposte al debitore: l'obbligazione in questo caso è *ab origine* determinata e plurima, nel senso che il debitore si libera con l'esecuzione di tutte le prestazioni.

Nell'obbligazione alternativa le prestazioni sono tutte dedotte nel rapporto, ma sono poste in alternativa l'una con l'altra: l'oggetto dell'obbligazione è complesso e relativamente indeterminato, seppure le singole prestazioni siano individuate precisamente. In senso diverso, si parla di

alternatività soggettiva con riguardo alle ipotesi in cui debba ancora procedersi alla scelta del creditore tra una pluralità di soggetti.

La scelta di una delle prestazioni alternativamente dedotte nell'obbligazione spetta, salvo patto contrario, al debitore (art. 1286, co. 1, c.c.).

Nelle ipotesi previste dal Codice il potere di scelta passa dal debitore al creditore, e viceversa, a causa dell'inerzia nell'adempimento del relativo dovere (art. 1287 c.c.), salvi i casi in cui sia fatta dal giudice stesso (art. 1286 c.c.).

La dichiarazione di scelta del debitore deve essere portata a conoscenza del creditore, da questo momento producendosi irrevocabilmente l'effetto della concentrazione, ossia della riduzione delle prestazioni ad una sola (art. 1286 c.c.).

La scelta può compiersi anche per mezzo di un contegno concludente: in tal caso la liberazione del debitore è contestuale. La dichiarazione comporta invece che il debitore debba ancora liberarsi con l'esecuzione della prestazione a cui si riduce ormai l'obbligazione.

Nelle obbligazioni facoltative (o con facoltà alternativa) al debitore è attribuita la facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, che sia anche l'unica dedotta nell'obbligazione.

L'indeterminatezza dell'oggetto non dipende da un'oggettiva incertezza sulla prestazione che risulterà comunque dovuta; non vi è inoltre complessità dell'oggetto, in quanto l'obbligazione ha una sola prestazione e si estingue in caso di impossibilità sopravvenuta di quest'ultima per causa non imputabile al debitore. Quel che si aggiunge al contenuto semplice dell'obbligazione è l'attribuzione al debitore della facoltà di scelta che influisce sull'attuazione del vincolo.

8. Le obbligazioni soggettivamente complesse

Con riguardo ai soggetti dell'obbligazione, si definisce obbligazione soggettivamente complessa quel **rapporto obbligatorio che intercorre tra più soggetti**, a differenza dello schema tipico dell'obbligazione che si fonda su di un unico debitore e un unico creditore.

Seppure non disciplinata come genere unico di obbligazioni, è possibile individuare, a **livello legale**, alcune figure generali della categoria in esame:

- a) le obbligazioni **solidali**, artt. 1292-1313 c.c., caratterizzate dalla presenza di più debitori, tutti obbligati per la medesima prestazione, ovvero di più creditori, aventi tutti il diritto di richiedere l'adempimento dell'intera obbligazione;
- b) le obbligazioni **divisibili parziarie**, artt. 1314-1315 c.c., in cui la prestazione può essere frazionata nel tempo e nello spazio, e quelle indivisibili, artt. 1316-1320 c.c., in cui la prestazione è una unità economica non suscettibile di frazionamento;
- c) le obbligazioni **collettive**, che devono essere adempiute contemporaneamente da più soggetti (si pensi ad una squadra di calcio, o a un'orchestra);
- d) le obbligazioni **in comunione**, che sono obbligazioni riferibili ad una proprietà, ad una comunione ereditaria o alla comunione tra i coniugi;

- e) le obbligazioni **indivisibili**, caratterizzate dalla indivisibilità della prestazione dovuta da più soggetti o a più soggetti;
- f) le **figure miste**, risultanti dalla combinazione tra parziarietà e solidarietà.

9. Segue. Le obbligazioni solidali

La figura più importante di obbligazione soggettivamente complessa è l'obbligazione solidale, caratterizzata dalla circostanza che:

- ciascun creditore ha diritto a richiedere l'intero come se fosse l'unico creditore;
- ciascun debitore è tenuto a prestare l'intero come se fosse l'unico debitore.

L'art. 1292 c.c. dispone, infatti, *“l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha il diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”*.

Va operata una **distinzione** tra:

- solidarietà **passiva**, invero poco frequente (es. art. 1840 c.c.), in più debitori devono eseguire la stessa prestazione, ma l'adempimento da parte di uno di essi libera anche gli altri;
- solidarietà **attiva**, che ricorre quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione, e l'adempimento effettuato ad un creditore libera il debitore nei confronti anche degli altri.

Secondo l'opinione preferibile, la struttura delle obbligazioni solidali ricalca essenzialmente quella delle obbligazioni soggettivamente complesse, presentando due elementi fondamentali:

- 1) la pluralità di condebitori o concreditori;
- 2) l'*eadem res debita*, ovvero identità della prestazione dovuta.

9.1. La disciplina

Il Codice civile detta una diffusa **disciplina delle obbligazioni solidali**:

- agli artt. 1292 e 1293 c.c. fissa le caratteristiche generali delle stesse;
- agli artt. 1294-1298 c.c. disciplina i rapporti interni tra i soggetti avvinti dal vincolo della solidarietà;
- in diverse disposizioni pone l'attenzione alle vicende estintive diverse dall'adempimento, quali la *datio in solutum*, la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione, e la impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- agli artt. 1301, 1308, 1311 e 1313 c.c. codifica le ipotesi di prescrizione, di costituzione in mora, di rinuncia alla solidarietà;
- all'art. 1297 c.c. fissa il regime delle eccezioni personali;